Procedura N. 3029/2025

TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente rel.
dott. Raffaella Simone	Giudice
dott. Assunta Napoliello	Giudice

-visto il ricorso depositato nell'interesse di TRISCIUOGLIO FABIO;

-esaminati gli atti;

-a scioglimento della riserva;

OSSERVA

Il ricorrente FABIO TRISCIUOGLIO conviene la società SILVIA s.p.a., il suo A.U. Trisciuoglio Giovanni ed il collegio sindacale esponendo che:

- è socio di minoranza titolare di un pacchetto di azioni corrispondente al 25% del C.S. della società "SILVIA S.P.A" (C.F./P.IVA 01688320710), operante nell'edilizia, di cui sono altri tre soci azionisti e fratelli dello stesso ricorrente Trisciuoglio Giovanni, Trisciuoglio Nicola e Trisciuoglio Francesco, ciascuno titolare del 25% del C.S.;
- l'A.U. Trisciuoglio Giovanni è anche socio al 50%, assieme al fratello T. Francesco, della "SILVIA DUE srl", società che a sua volta controlla "CTM srl" di cui ne detiene la partecipazione di maggioranza del 51% del C.S, la quale "CTM srl" a sua volta controlla la "Progetto Finanza di Capitanata srl" di cui ne detiene una partecipazione di maggioranza pari al 95% del C.S.; l'A.U. detiene inoltre partecipazioni pari al 25% del C.S, sempre assieme al fratello T. Francesco, della "Andromeda Holding srl" di cui è amministratore, società che a sua volta controlla in modo totalitario il C.S di "Italstudi Puglia srl" di cui ne detiene l'intera partecipazione al 100% dallo stesso amministrata; anche l'organo di controllo di "CTM srl" e di "SILVIA DUE srl" è da anni radicato nella persona del revisore unico dott. Russo Antonio il quale ricopre da tempo e nell'attualità anche la carica di P. del Collegio Sindacale di "SILVIA SPA";
- le tre società amministrate e/o controllate dall'A.U. Trisciuoglio Giovanni ("CTM srl", "Progetto Finanza di Capitanata srl" e "Adriatica Servizi srl"), nel 2019 sono state raggiunte da provvedimenti di interdittiva antimafia, rimossi solo di recente;
- avendo avuto notizia di talune operazioni societarie ritenute a dir poco sospette, compiute a sua insaputa dall'A.U T. Giovanni, aventi ad oggetto la cessione pressochè gratuita di asset societari strategici a favore di società concorrenti amministrate e partecipate dallo stesso A.U, ha tentato di investigare chiedendo spiegazioni e il rilascio di documentazione contabile della società, andando incontro ad aggressioni fisiche e licenziamento dalla società.

Poiché l'art. 2409 c.c. precede la possibilità di ricorrere per il socio che sia titolare di almeno il 10% del capitale sociale, i resistenti costituiti (A.U. Trisciuoglio Giovanni e Russo Antonio quale presidente del CS), con l'adesione della curatela speciale della società, eccepiscono che il ricorrente è soltanto titolare esclusivo di azioni pari al 9,715 % del capitale sociale della Silvia s.p.a., senza che tutte le altre azioni pari al 15,285 % – a lui riferibili ma a tutt'oggi in comproprietà indivisa – possano in alcun modo concorrere ad integrare l'indice minimo di legittimazione in quanto rappresentante comune della comunione delle azioni è proprio l'A.U., come delibera della comunione del 30 novembre 2022 e iscrizione nel registro delle imprese mai contestata da alcuno.

L'art. 2347 c.c. dispone che "Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106".

Il ricorrente contesta l'eccezione rilevando in sintesi che parte della giurisprudenza (App. Bologna 12 aprile 1999) giustifica in via interpretativa la legittimazione "concorrente" (a quella del rappresentante comune) del socio titolare di azioni in comunione perché, sul piano dei profili di garanzia, "in caso si optasse per la scelta opposta, di privare soci titolari di consistenti quote di capitale di loro fondamentali diritti di controllo sulla gestione".

Replica parte resistente che il socio di una s.p.a. – a differenza di quanto, invece, previsto per quello di una s.r.l. – non ha alcun diretto e personale diritto di controllo (solo privatistico) sulla gestione in quanto la funzione di controllo sulla gestione è inderogabilmente e tipicamente attribuita ad un apposito organo sociale (collegio sindacale); e ciò a differenza della s.r.l. ove invece, è noto, la funzione viene attribuita personalmente e direttamente al singolo socio ex art. 2467 (v. diritto di ispezione che non esiste nella s.p.a.). Inoltre l'art. 2409 c.c. ha una ben diversa funzione di garanzia che è quella di vedere tutelato – attraverso un controllo pacificamente "esterno" (del Tribunale) – l'interesse pubblicistico al regolare andamento delle tre funzioni organizzative che inderogabilmente qualificano come tale la s.p.a. (assembleare, gestoria e di controllo), senza essere espressione di un diretto controllo sulla gestione attribuito al singolo socio azionista: tant'è che per la sua attivazione la legge richiede la necessaria titolarità esclusiva di un'aliquota minima di capitale.

Le osservazioni di parte resistente appaiono fondate.

Ad esse va aggiunto che la ratio della limitazione della partecipazione azionaria prevista per accedere al rimedio in oggetto è legata alla prevenzione di azioni di disturbo da parte di azionisti di minima rilevanza: appare evidente pertanto che affermare una legittimazione concorrente a quella del rappresentante comune andrebbe in senso opposto, proprio perché consentirebbe ad un azionista "minore" di accrescere la sua quota facendo affidamento su un surplus di cui egli, a prescindere dalla nomina o meno di un rappresentante comune, non ha affatto la completa disponibilità.

Quand'anche avesse ragione il ricorrente ad affermare che l'ammissibilità del suo ricorso non presuppone una volontà unitaria dei soci comproprietari delle azioni (es. partecipazione all'assemblea o controllo delle scritture sociali), e quindi l'azione potrebbe essere esercitata anche disgiuntamente dai singoli soci, resta pur sempre il fatto che manca la piena disponibilità del pacchetto azionario che la legge impone come condizione per proporre ricorso.

Né sembra fondato il ragionamento per cui il ricorso in questione sarebbe atto di ordinaria amministrazione.

Infatti i provvedimenti emessi a norma dell'art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione, privi di carattere contenzioso, in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. Tuttavia la denunzia dei soci assolve alla funzione di segnalare l'esistenza di irregolarità nella gestione sociale, allo scopo di consentire l'adozione di provvedimenti (che la norma definisce "cautelari" e che possono assumere il più vario contenuto)

destinati al risanamento amministrativo della società, indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.

Di conseguenza i presupposti per l'accoglimento della denuncia sono: a) l'esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza dell'eventuale danno arrecato a soci o terzi. La mutata formulazione normativa, che fa riferimento all'esistenza del fondato sospetto di «gravi irregolarità nella gestione» - a differenza della precedente formulazione dell'articolo 2409 c.c. che richiedeva il «fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci» - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei (Trib. Roma Sez. spec. Impresa, 21/07/2020). Le irregolarità devono consistere nella violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale (App. Salerno, 19 luglio 2005; App. Venezia, 23 luglio 2014; App. Milano, 29 giugno 2012). "L'art. 2409 c.c. ha finalità di consentire all'Autorità giudiziaria il ripristino della legalità e la regolarità della gestione, mentre il controllo giudiziale non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza.

In definitiva, oggetto di denuncia è il fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori commesse in violazione dei doveri su di essi spettanti, purché attuali ed idonee a produrre una lesione patrimoniale per la società: in tale ottica non sembra affatto che si possa parlare di ordinaria amministrazione ma al contrario si tratta di un atto prodromico a mutare l'assetto amministrativo della società e prelude ad un'affermazione di gravi responsabilità.

Resta così assorbita qualunque considerazione relativa all'eccezione di parte ricorrente per la quale l'atto di nomina del rappresentante comune ex art. 2347 c.c. del 30 novembre 2022 sarebbe non solo privo di data certa ma soprattutto "invalido" in quanto "oggetto di falso ideologico, non avendo mai il ricorrente socio partecipato ad una riunione dei comunisti in data 30.11.2022 convocata ai sensi dell'art. 1105-1106 c.c., per la quale non ha mai ricevuto avviso di convocazione".

Quand'anche non vi fosse un atto di nomina valido resterebbe intatto il principio assorbente sopra enunciato in quanto il ricorrente avrebbe dovuto comunque provocare una nomina in sede giudiziaria e concordare eventualmente con il rappresentante nominato le ulteriori iniziative da prendere contro le asserite malversazioni dell'amministratore.

Le spese di lite, liquidate come appresso, seguono la soccombenza nei confronti sia di amministratore e sindaci, riuniti sotto unica difesa, sia della curatela speciale della società, che è associata all'eccezione di inammissibilità.

Competenza: procedimenti cautelari

Valore della causa: indeterminabile - complessità media

Fase	**Compenso**
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 1.713,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 514,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 744,00

Compenso tabellare	**€ 2.971,00**

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di procedimento, che liquida per ciascuna delle due difese in € 2.971,00 per compensi, oltre RSG 15% IVA e CAP.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 06/10/2025

Il Presidente est.
dott. Giuseppe Rana